

STATUTO

ERAORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSIMO AN VIA M. L. KING 6/C

Numero REA: AN - 184600

Codice fiscale: 02401770421

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' "ERAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione	
	E' costituita la società cooperativa denominata "EraOra Società cooperativa Sociale".	
	ART. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Osimo.	
	ART. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - Scopo	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.	
	La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di	

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si avvale, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore a quella prevista dall'art. 4, comma 2 della citata legge n. 381/1991, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio sco-

po mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci

cooperatori, ha per oggetto:

1) organizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di

lavori per la pulizia di uffici, locali ed immobili di ogni ge-

nere pubblici e privati, strade e arenili demaniali o privati;

2) giardinaggio e manutenzione del verde;

3) gestione ed elaborazione dati funzionali all'archivistica;

4) facchinaggio e attività di logistica;

5) grafica, stampa digitale e impaginazione libri;

6) gestione mense e preparazione cibi;

7) gestione di canili e gattili e centri per il benessere e la

custodia di animali, compresa la gestione dei relativi cimiteri;

ri;

8) gestione parcheggi;

9) lavori di assemblaggio;

10) gestione di strutture turistiche, ricreative, culturali;

11) gestioni commerciali;

12) gestione di centri stampa e segretariato;

13) gestione di centri per la formazione professionale;

14) gestione di centri e attività di recupero di materiale ri-

ciclabile;

15) realizzazione di segnaletica stradale.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede,

fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tra-

mite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere la formazione professionale;
- promuovere l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere.

La cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 , dalle relative disposizioni di attuazione e succes-

sive modificazioni. E' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche che siano maggiori di età, legalmente capaci di agire, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;

Possono essere inoltre soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, trova applicazione l'art. 2522, comma 2 del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Il regolamento mutualistico è predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo ed è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

ART. 7 - Disciplina dell'ammissione dei soci

Chi intende divenire socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di

9 di 46

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, la deliberazione

di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'assemblea medesima.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6

ART. 8 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20
- b) a versare l'eventuale sopraprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in cooperativa, in rela-

zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno o da contratto.

L'efficacia della deliberazione di ammissione in ogni caso è condizionata:

- al pagamento della eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabilito dall'assemblea;
- al versamento della quota di capitale sottoscritta e da effettuarsi nei modi previsti al successivo art. 20.

ART. 9 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione dell'organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro for-

mazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura identica a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545 *bis* del codice civile.

14 di 46

	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusio-	
	ne o per causa di morte.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla co-	
	operativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto	
	l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi	
	altra ragione o causa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla coope-	
	rativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso	
	termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro unico di	
	cui ai successivi artt. 45 e 46.	
	Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il ri-	
	spetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal	
	rapporto di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la	
	risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata delibe-	

razione dell'organo amministrativo.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso della relativa disciplina e/o dal regolamento interno di cui alla L. 142/01, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità non temporanea a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno o da contratto, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.;

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subor-

dinato sia risolto dalla cooperativa per loro inadempienza;

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art.

9;

Prima di deliberare l'esclusione del socio, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il consiglio di amministrazione dovrà contestare al socio medesimo le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione al libro soci, da effettuarsi a cura dell'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel rispetto della procedura arbitrale di cui ai successivi artt. 45 e 46.

ART. 14 - Comunicazioni della società

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro unico, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 45 e 46.

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo rac-	
	comandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla da-	
	ta di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla li-	
	quidazione della quota sociale effettivamente versata, even-	
	tualmente aumentata per rivalutazione gratuita o per ristorno,	
	ai sensi del successivo art. 24.	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il so-	
	cio, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa-	
	bili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto di cui al comma precedente.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il	
	rimborso del sopraprezzo eventualmente versato, né la tassa di	
	ammissione.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido e della penale eventualmente delibe-	
	rata a carico dei soci esclusi.	
	La frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545 <i>sexies</i> cod. civ., unitamente agli interessi legali, può	

	essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità	
	previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei di-	
	videndi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	ART. 17 - Prescrizione	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto do-	
	vranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota so-	
	ciale loro spettante entro cinque anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	TITOLO IV	
	ART. 18 - Soci volontari	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come	
	soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la	
	loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- ammontare della partecipazione sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno due mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti

dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI

ART. 19 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- e) da ogni altro fondo o riserva costituito o previsto per legge.

Ai sensi dell'art. 2464, cod. civ., possono essere conferiti oltre che il denaro, i crediti e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione o per ristorno.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite
fra i soci.

ART. 20 - Quote

Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente
dopo il ricevimento della comunicazione della delibera di am-
missione e i relativi importi devono essere versati secondo le
modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata
immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione della
delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore, né volontario, può avere una quota il
cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla
legge.

ART. 21 - Trasferimento della partecipazione sociale

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volonta-
ri non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure
essere cedute con effetto verso la cooperativa senza la pre-
ventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le
proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministra-
tivo mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve

	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.	
	Il provvedimento che concede o nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro unico.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 cod. civ.	
	L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni del-	

le determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.

ART. 23 - Utili

L'assemblea, che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 *sexies* cod. civ. e del successivo art. 24. In tal caso, l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dall'organo amministrativo o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e

	versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
	d) un dividendo ai soci, in misura non superiore all'importo
	massimo previsto dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente, qualora sussistano le condizioni di legge;
	e) l'eventuale residuo a fondo di riserva indivisibile.
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà delibera-
	re di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riser-
	va legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente
	alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti
	mutualistici ai fini fiscali.
	ART. 24 - Ristorni
	L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su propo-
	sta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità
	e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle
	disposizioni del presente statuto.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo lo-
	ro una somma percentuale calcolata sui compensi o retribuzioni
	percepiti relativi al lavoro effettivamente prestato.
	Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corri-
	sposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei con-
	tratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi in-
	dividuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contri-
	butivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;

b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto
e versato.

Ai soci speciali il ristorno può essere attribuito in misura
inferiore esclusivamente mediante integrazione salariale.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 25 - Trattamento economico dei soci

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro del socio

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

28 di 46

interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 28 - Organi della cooperativa

Sono Organi Sociali della cooperativa:

- a. l'assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio sindacale, se nominato.

Sezione I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 29 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci;
- 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere

si agli amministratori;

5) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dei componenti del collegio sindacale, l'elezione tra questi del presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;

6) l'eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, cod. civ., e la revoca dell'incarico di revisore contabile, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

7) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;

8) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

10) l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 31, dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci;

11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;

12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;

13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito rego-

lamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del precedente art. 27.

Tutte le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 cod. civ., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 30 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere deve nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro soci, o consegnata a mano agli stessi, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 22.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 8, 9 e 10 del precedente art. 29, per i quali è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti ed aventi diritto al voto.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 32 - Modalità di voto

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.

ART. 33 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 34 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentanti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, il segretario.

	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale dell'assemblea è redatta dal notaio nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	Sezione II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 35 - Organo amministrativo	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne o da un Amministratore Unico, su decisione dei soci in occa-	
	sione della nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di con-	
	siglieri, variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di	
	cinque, eletti dall'assemblea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperato-	
	ri, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggio-	
	ranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. In ca-	
	so di amministratore unico esso dovrà essere scelto tra i soci.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi, salvo che	
	l'assemblea preveda una durata inferiore, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto.	

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2475, ultimo comma cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 36 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.

ART. 37 - Compiti dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; pertanto, compete all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

	a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, con-	
	formemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto	
	del presente statuto;	
	c. predisporre i regolamenti interni;	
	d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	l'attività sociale;	
	e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'otteni-	
	mento del credito agli enti o società, cui la cooperativa ade-	
	risce;	
	f. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la fa-	
	coltà attribuita al Presidente;	
	g. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la re-	
	tribuzione;	
	h. assumere e licenziare i dipendenti della cooperativa, fis-	
	sandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;	
	l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento	
	interno ai soci cooperatori inadempienti;	
	m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli	
	promossi da altre cooperative, compilando od approvando i pro-	
	getti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da	
	sottoscrivere e nominando i delegati;	

n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

ART. 38 - Sostituzione amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

ART. 39 - Diritti di informazione dei soci

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 40 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad un membro del consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della cooperativa o a terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa

l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

ART. 41 - Amministratore unico

L'assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente dello stesso.

Sezione III

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ART. 42 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 2543 cod. civ.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare il Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa assemblea.

41 di 46

	responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli	
	intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	ART. 44 - Revisore contabile	
	Qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità può affidare il	
	controllo contabile a un revisore contabile o ad una società	
	di revisione iscritti nel registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nel-	
	l'art. 2409 <i>quinquies</i> , primo comma, cod. civ.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	

gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45 - Arbitro unico

Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non

abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento Generale.

ART. 46 - Procedimento arbitrale

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi di

legge.	
TITOLO XI	
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE	
ART. 47 - Clausole mutualistiche	
E' fatto divieto di:	
a) distribuire dividendi in misura superiore alla misura massi-	
ma prevista dalla legge per le cooperative a mutualità preva-	
lente;	
b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
ART. 48 - Devoluzione del patrimonio	
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutuali-	
stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
ART. 49 - Inderogabilità	
Le clausole di cui agli artt. 47 e 48 non possono essere dero-	
gate e devono essere di fatto osservate.	
TITOLO XII	
SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
ART. 50 - Nomina liquidatori	
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa no-	
minerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra	
i soci, e ne stabilirà i poteri.	
TITOLO XIII	
DISPOSIZIONI GENERALI	

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel titolo VI del Libro V del codice civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

46 di 46